



CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA 2026/2027/2028 – INFORMATIVA

L'articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha introdotto un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione ubicate nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (c.d. "ZES Unica").

Con il D.M. 17 maggio 2024 sono state definite le modalità di accesso all'agevolazione, nonché i criteri di applicazione, fruizione e controllo del credito d'imposta.

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l'estensione del credito d'imposta ZES Unica agli anni 2026, 2027 e 2028, con riferimento agli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028**.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o di nuovo insediamento nella ZES Unica, in relazione all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle aree assistite delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti operanti nei seguenti settori:

- industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- trasporti (ad eccezione delle attività di magazzinaggio e supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
- banda larga;
- settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione non si applica inoltre:

- alle imprese in stato di liquidazione o scioglimento;
- alle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento GBER;
- ai soggetti operanti nei settori della produzione primaria agricola, pesca e acquacoltura.



Definizione di ZES Unica

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (“ZES Unica”), che comprende i territori delle Regioni sopra indicate.

Per ZES si intende una porzione delimitata del territorio nazionale in cui le imprese possono beneficiare di condizioni agevolative specifiche per favorire gli investimenti e lo sviluppo economico.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto (anche tramite leasing finanziario) di:

- macchinari nuovi;
- impianti;
- attrezzature varie;
- terreni.

Sono inoltre ammessi gli investimenti relativi all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali effettivamente utilizzati nell’attività produttiva.

Sono esclusi:

- i beni destinati alla vendita;
- i beni trasformati o assemblati per prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.

Il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è commisurato agli investimenti realizzati, fino a un massimo di 100 milioni di euro per singolo progetto. Non sono ammissibili investimenti inferiori a 200.000 euro.

Le aliquote, definite dal D.M. 17 maggio 2024, sono differenziate per territorio:

- 40% per Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- 30% per Basilicata, Molise e Sardegna;
- fino al 50% (Puglia) e 40% (Sardegna) nelle aree del Fondo per una transizione giusta;
- 15% per le aree assistite dell’Abruzzo.

Le aliquote sono aumentate:



- di 10 punti percentuali per le medie imprese;
- di 20 punti percentuali per le piccole imprese (per investimenti fino a 50 milioni di euro).

Per i settori agricolo, pesca e acquacoltura, l'investimento minimo è ridotto a 50.000 euro.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "7034", mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo è subordinato al rilascio delle ricevute di riconoscimento e alla corretta certificazione degli investimenti effettuati.

Modalità di accesso

Per gli anni 2026, 2027 e 2028, le imprese devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- **2026:** dal 31 marzo al 30 maggio 2026
- **2027:** dal 31 marzo al 30 maggio 2027
- **2028:** dal 31 marzo al 30 maggio 2028

l'ammontare delle spese sostenute e previste.

A pena di decadenza, devono inoltre trasmettere una comunicazione integrativa attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti:

- dal 3 al 17 gennaio 2027;
- dal 3 al 17 gennaio 2028;
- dal 3 al 17 gennaio 2029.
-

La comunicazione deve includere:

- l'ammontare del credito maturato;
- le fatture elettroniche;
- la certificazione delle spese sostenute;
- il dettaglio degli investimenti effettivamente realizzati.

Con Provvedimento del 30 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e le modalità di trasmissione telematica.